



Il Presidente

MILANO 19 FEBBRAIO 2003

**PRODOTTI ERBORISTICI
Normativa nazionale e
integrazione internazionale**

INTERVENTO FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI - CONFCOMMERCIO

***LA VERA IDENTITA' DEL PRODOTTO ERBORISTICO, TRA
PROGETTI DI LEGGE, DIRETTIVE, CIRCOLARI***

Anche se regolamentata da una legge per certi versi anacronistica l'erboristeria italiana è oggi una realtà scientifica, culturale, economica e di servizio al consumatore che sfidiamo a confutare e che la nuova legge per il settore, da anni auspicata non solo dalla nostra categoria, non può trascurare. Attualmente operano in Italia circa 5.000 punti vendita e circa 1.000 aziende produttrici, commerciali, o concessionarie di marchi, in grado di rispondere con professionalità e competenza alle richieste del consumatore.

Contrariamente a quanto molti vogliono far credere l'Erboristeria italiana non si è sviluppata in questi anni in regime di anarchia e di abusivismo ma nel rispetto di normative che seppur disarticolate tra loro, l'hanno condotta fino alla dimensione attuale.

L'auspicio della categoria è che la nuova legge razionalizzi il comparto risolvendo quelle zone d'ombra che sovente sono state e sono fonte di problemi per il settore soggetto ad eventi restrittivi o punitivi dalle autorità di vigilanza salvo poi essere assolto dall'autorità giudiziaria.

La normativa che regola attualmente il nostro lavoro trova fondamento nella legge 99/1931 con il suo regolamento applicativo, nella legge 1528/1942, nel parere del Consiglio di Stato 67/1970, nella sentenza della corte di Cassazione 712/1981, nel decreto 178/91 e nel decreto 111/92.

Tutto ciò fa sì che gli erboristi per svolgere la propria attività debbano vidimare il Diploma presso le Autorità Sanitarie Locali, siano soggetti ai controlli delle autorità preposte nonché alle norme commerciali relative.

La necessità di una legge di regolamentazione e di riordino del settore erboristico visto che la dimensione del fenomeno ha ormai prevaricato i limiti della sola vendita in erboristeria è altresì motivata dalla necessità di definire il prodotto erboristico stante la sua identità tecnico - scientifica.

Ciò è ancora più urgente relativamente alle nuove definizioni che vanno affermandosi in base a norme comunitarie, ministeriali e non ultimo relativamente all'interpretazione del D.Lvo.178/91.

Gli erboristi hanno sicuramente sofferto più di altri le incertezze interpretative del D.Lvo.178 in quanto la nostra attività ed i nostri prodotti sono di fatto inerenti al campo della salute.

Erboristeria tra farmacia e comparto alimentare.

In questi anni a causa della particolare situazione legislativa, sinteticamente analizzata, spesse volte si sono verificate situazioni di sovrapposizione fra il nostro ed altri settori commerciali in particolare con la Farmacia e la distribuzione alimentare.

Per quanto ci concerne, non essendo motivati da ambizioni corporative, riteniamo che vi siano piante officinali e derivati che, nonostante abbiano un utilizzo erboristico precipuo, essendo entrate nelle consuetudini d'uso generali, debbano essere di libera vendita.

D'altra parte in questi ultimi anni anche le farmacie hanno ripreso la vendita dei prodotti erboristici dopo decenni di abbandono per motivi a tutti noti.

E' assolutamente necessario comunque che una definizione legale di prodotto erboristico venga , nel contesto della legge, data al più presto. Troviamo corretto definire il prodotto erboristico come definito all'art. 2 del testo unificato all'attenzione della Commissione Affari Sociali della Camera limitatamente a quanto segue:

...si intendono: *“per prodotti erboristici, i prodotti a base di piante o parte di pianta fresca o essiccata e loro derivati destinati a favorire lo stato di benessere coadiuvando le funzioni fisiologiche dell'organismo.”* Riteniamo questa una definizione accettabile. Invero riteniamo assolutamente inaccettabile qualsiasi riferimento a dosi di utilizzo per le quali *“non esista documentazione scientifica di attività terapeutica”*, al punto tale di dire no ad una legge in cui esista questa affermazione. Il discorso sarebbe lungo ma la nostra resistenza è dovuta principalmente al fatto che non prevedendo questo testo unificato, gli elenchi delle piante consentite o vietate all'erborista, in base alla frase sopra riportata tutto ciò che oggi è vendibile in erboristeria domani potrebbe non esserlo più.

A parte il fatto che una terapia può essere realizzata con qualsiasi mezzo, non necessariamente un medicinale, dobbiamo considerare che moltissimi alimenti possono essere usati come mezzo terapeutico, perché non potrebbero esserlo dei normali prodotti erboristici? Perché non deve essere possibile, ad esempio, scegliere liberamente tra quattro bicchieri di vino rosso e due capsule di estratto di semi d'uva?

Perché un consumatore può acquistare al supermercato tutte le bottiglie di vino che vuole, usarle sconsideratamente e farsi del male, e non può invece acquistare dall'erborista delle capsule di estratto di camomilla o di estratto di ginkgo, prodotti a regola d'arte e provvisti di tutte le autorizzazioni e indicazioni necessarie per un corretto impiego?

Che razza di tutela della salute pubblica è mai quella che consente all'alimentarista di cedere al consumatore prodotti dotati di accertata attività farmacologica, e impedire ad un professionista, specializzato con livello di formazione universitario, di cedere un prodotto specialistico fornito di precise informazioni e avvertenze?

In sintesi, si deve scongiurare il rischio che un ingiustificato (anche se involontario) allargamento del concetto di medicinale, trasformi la definizione di prodotto erboristico in un'occasione per riservare

l'esclusiva di vendita anche di prodotti erboristici alla categoria che già detiene l'assoluto monopolio sui medicinali.

Se non si vigila a sufficienza su questo aspetto fondamentale del problema, la tanto attesa legge per l'Erboristeria rischia di diventare legge contro l'Erboristeria

Qui il problema apparentemente irrisolto è quello di definire con certezza cosa sia un medicamento. Nello specifico, tutti i tentativi di dare una risposta al quesito, individuando le caratteristiche intrinsecamente possedute da sostanze o preparazioni che identificassero obiettivamente i medicinali, distinguendoli ad esempio dagli alimenti, sono risultati vani.

Perché questo fosse possibile occorre, infatti, che gli alimenti, i medicinali e i veleni avessero ciascuno caratteristiche intrinseche non possedute dalle altre due categorie di prodotti.

E' stato, quindi, finora evidente che ciò che era determinante nell'individuazione delle linee di demarcazione fra alimento, medicamento e veleno era la destinazione d'uso.

Perché poi la destinazione d'uso terapeutica fosse più certa (così come impone la moderna farmacologia), si sono composti i medicinali in modo da garantire l'assunzione da parte del paziente di esatte dosi di principi attivi precedentemente purificati e standardizzati.

La ricerca, in alcuni casi affannosa, della definizione innovativa in senso soprattutto onnicomprensivo di medicinale, determinata probabilmente dalla singolarità della situazione legislativa italiana per la quale, contrariamente alla stragrande maggioranza dei Paesi Europei e del mondo, vige un assoluto monopolio di distribuzione del farmaco (dal più semplice analgesico al più complesso e pericoloso chemioterapico) da parte delle farmacie, non è condivisa in egual misura dagli altri Paesi comunitari.

In merito a questo argomento trova notevole credito la giurisprudenza consolidata per cui se questi prodotti vantano un'attività terapeutica sono medicinali, gli stessi senza le indicazioni terapeutiche non lo sono.

L'elencazione di preparati e, nella fattispecie, di piante ad azione altamente tossica, evidentemente non può essere legata, come fatto caratterizzante, unicamente alla dose.

E', infatti, noto che un'infinità di prodotti assunti in eccesso nei più diversi modi, possono avere un'azione tossica (anche un'indigestione per generico eccesso di cibo, può sfociare in un effetto tossico pericoloso per la stessa vita).

In questo caso, quindi, la attribuzione di proprietà altamente tossiche dovrebbe essere assegnata a quelle piante che hanno questa azione a prescindere dalla dose o, tutt'al più, a quelle piante che la possiedono già in piccolissimi quantitativi, per cui potranno essere razionalmente usate solo per l'estrazione dei loro principi attivi per la produzione medicinali.

In sintesi quindi:

siamo oggi, contrariamente al passato, in grado di indicare con certezza le caratteristiche intrinseche possedute dai medicinali che, quindi, li individuano obiettivamente?

Siamo oggi in grado di dare, contrariamente al passato, una definizione di medicamento che prescinda dalla sua esplicita destinazione d'uso terapeutica?

Possiamo oggi affermare in assoluto che, nello specifico, una pianta è altamente tossica per il semplice fatto che ad alte dosi può diventarla?

Non è piuttosto legittimo prendere atto che oggi la scienza moderna ha di fatto messo in discussione una serie di certezze assolute, cominciando finalmente a prendere atto della relatività intrinseca di tutta una serie di problemi?

Prendiamo atto che viene messo in discussione proprio il fondamento dell'erboristeria, del prodotto erboristico e della figura professionale dell'erborista. Sta per essere compiuta un'operazione di ingegneria politica che vuole trasformare le evidenze più elementari.

Le piante medicinali sono da sempre alla base di ogni prodotto erboristico.

Oggi esiste documentazione scientifica di attività terapeutica per un grandissimo numero di piante, anche di uso comune ed alimentare, come ad esempio la camomilla (Rudolf Weiss - trattato di

fitoterapia - pag.68.70). La pretesa di escludere dal repertorio erboristico le piante che possono avere azione terapeutica documentata è una vera e propria assurdit .

Non   la dose in se a determinare l'azione terapeutica di una pianta medicinale ma tutto un insieme di fattori che vi concorrono.

Noi non possiamo impedire alla pianta di avere l'azione che ha e che   indipendente dalla nostra volont .

Da ci  si evince che quel paragrafo della proposta di legge che fa riferimento all'assenza di *documentazione scientifica di attivit  terapeutica* non regge ad un esame razionale e quindi non pu  far parte dell'articolo in cui   contenuto.

Non risulta accettabile inoltre la penalizzazione del prodotto erboristico sul quale andrebbe riportata la seguente frase (art.9 etichettatura, comma1): "*Prodotto erboristico perci  senza attivit  terapeutica documentata*". Questa dicitura connota negativamente il prodotto erboristico con potenziale grave danno di immagine verso i consumatori.

In qualsiasi lezione di marketing viene insegnato che non ci si deve mai rivolgere negativamente al consumatore. Perch  il legislatore richiede una connotazione in negativo per il prodotto erboristico rispetto ad altri prodotti sul mercato? Anche qui non riusciamo a trovare l'elemento di razionalit  che possa giustificare tale pretesto.

Dato che per la legge italiana solo i farmaci possono vantare attivit  di prevenzione e cura delle malattie   palesemente superfluo e fuorviante inserire in un articolo di una legge non riguardante i farmaci una precisazione del genere.

N  d'altro canto la presunta attivit  farmacologica di un prodotto erboristico pu  essere considerata un criterio discriminante tra prodotto erboristico e prodotto medicinale.

Moltissime sostanze alimentari, non solo fondamentali, ma anche voluttuarie possiedono una manifesta attivit  farmacologica e persino effetti collaterali non desiderati e controindicazioni oltre che interazioni con numerose classi di medicinali.

L'elenco potrebbe essere lunghissimo, bastano alcuni esempi classici:

T , caff , mate (bevanda nazionale argentina),cioccolato, aglio, cipolla, asparago, prezzemolo, alcuni formaggi, vino, alcolici, crusca, mirtilli, agrumi (specialmente pompelmo), cannella, chiodi di garofano, timo, origano, basilico, camomilla, ecc. senza prendere in considerazione il tabacco.

Il fatto che tutte queste sostanze, per consuetudine o consumo di massa, siano considerate alimenti pur avendo pi  azione farmacologica che effetti nutrizionali, dimostra che il possesso di tale azione non   costitutivo del medicinale e pu  benissimo appartenere al prodotto erboristico.

La normativa che si vorrebbe introdurre invece prevede che i prodotti erboristici non possano avere tale azione, creando dunque, *ope legis*, una classe di prodotti di rango inferiore agli alimenti stessi. Si verificherebbe cos  il paradosso che una normale sostanza alimentare avrebbe attivit  farmacologica e il corrispondente prodotto erboristico no!

In che modo ci  tutelerebbe i consumatori?

Che differenza c'  tra una capsula di estratto secco 4:1 o 5:1 di t  e quattro o cinque tazze di t ?

Che differenza ci sarebbe tra 100 grammi di succo di rosa canina e una capsula di estratto secco 10:1 della stessa?

In tutto questo contesto, di per se gi  molto complesso si va ad inserire la ormai ben nota circolare n.3 del 18 luglio 2002 del Ministero della salute, che di fatto equipara i "prodotti erboristici" agli integratori alimentari sulla base della recente direttiva comunitaria n.2002/46/CE del 10 giugno 2002.

Le associazioni di categoria degli erboristi con varie ragioni si sono apertamente schierate contro questo provvedimento ministeriale, tanto da ricorrere davanti al Tribunale amministrativo del Lazio.

La circolare non è utile in quanto annette anche i prodotti a base di sole piante nel novero degli integratori alimentari proprio mentre è in discussione presso la Commissione Affari Sociali della Camera una proposta di legge di riordino del settore erboristico dalla quale dovrebbe emergere la definizione di *prodotto erboristico* ed il riconoscimento professionale per l'erborista laureato e diplomato.

In una fase di discussione tanto delicata la circolare apporta un ulteriore elemento di confusione ed indebolisce il settore erboristico evidenziando ed acuendo divisioni e fratture al suo interno a totale vantaggio di chi rema contro una legge sull'erboristeria che recepisca le attese della categoria.

La circolare prevede la classificazione del prodotto erboristico come *integratore alimentare*.

Ma il prodotto erboristico non è l'integratore "erboristico" alimentare: questo è il nocciolo ed il punto cruciale del dissenso. Dove sta la differenza? Sta nel fatto che il prodotto erboristico ha una collocazione propria tra l'alimento e il farmaco non perché è usato e consigliato né come alimento né come farmaco ma come pianta officinale e relativi derivati con tutta la complessità che ciò comporta.

Sua peculiare caratteristica è quella di contenere il fitocomplesso, cioè qualcosa di irriducibile alla somma dei componenti e di necessitare, nel consiglio d'uso, di una conoscenza specifica e particolare, fatta di tradizione, arte e scienza.

L'erborista, tradizionalmente ma anche per studi compiuti e titolo conseguito è colui che, in Italia, almeno dal '31 in poi, lavora specificamente con le piante officinali. Oggi addirittura con una laurea in Tecniche Erboristiche. E' quindi la figura professionale più preparata ad essere punto di riferimento per chi desideri essere consigliato sull'uso delle piante officinali.

Che dobbiamo fare di questo patrimonio?

Fingere che non esista ed azzerare tutto, appiattirci al livello dell'integratore alimentare che snatura la definizione e la collocazione del prodotto erboristico?

E perché? Perché ad alcune industrie del settore è sufficiente avere un prodotto quale che sia da distribuire nei diversi canali di vendita?

Perché le corporazioni sanitarie non vogliono che l'erboristeria professionale possa avere un futuro ma esigono il monopolio anche nel campo delle piante officinali?

Come erboristi con titolo per svolgere la professione lottiamo affinché questa continui ad esistere e possa avere un futuro ed in ciò non crediamo vi sia nulla di scandaloso né di riprovevole.

La nostra non è una lotta di retroguardia, di chi non accetta i cambiamenti e sta ancorato al passato. Ma di chi ha la consapevolezza di aver rivendicato da decenni un adeguamento legislativo idoneo ai tempi, non certo per "mantenere un'esclusiva" (quando mai abbiamo avuto esclusive su qualcosa?) con "prodotti avvolti in una nube di mistero" ma anzi, con proposte chiare, definite e ragionevoli. Basta andare a guardare l'archivio delle proposte di legge che si sono accumulate negli anni. Certo sono proposte che mirano al riconoscimento di uno spazio non solo commerciale alla figura professionale dell'erborista.

Il compito professionale dell'erborista non è solo quello di venditore in grado di leggere le etichette dei prodotti ed in grado di selezionare ciò che offre il mercato, questo è un aspetto non caratterizzante la professione, ma compito qualificante è quello che ne fa un professionista specializzato nella conoscenza delle piante officinali, in grado di formulare e preparare derivati erboristici e di offrire una consulenza personalizzata sulle piante officinali e sul loro uso. Una figura di questo genere giustifica una laurea in Tecniche Erboristiche che altrimenti, per un semplice commercio di *integratori*, sarebbe veramente sovradimensionata.

La Federazione Erboristi Italiani difende la professione dei propri iscritti e il loro spazio operativo perché questa professione possa avere un futuro: i laureati in Tecniche Erboristiche devono trovare una legislazione adeguata alla loro preparazione e al loro titolo di studio.

La direzione tecnica dei laboratori di produzione di integratori alimentari, se mai sarà possibile, non può certo essere la sola conquista qualificante per i neolaureati che desiderassero svolgere la professione di erborista in conto proprio. E comunque quanti posti potrebbero essere disponibili, annualmente in Italia, anche rispetto ad altre figure professionali che ne hanno titolo?

Il settore erboristico e la sua immagine non vengono certamente rafforzati né qualificati da una circolare che riduce il prodotto erboristico ad integratore alimentare. Anzi, questa circolare, rischia di dare una spinta probabilmente irreversibile ad uno snaturamento del settore da ambito in cui avrebbe potuto svilupparsi l'aspetto professionale ed artigianale a campo aperto solo per le grandi industrie e le multinazionali, anche alimentari. Ricordiamo solo il grande interesse dell'AIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari) riguardo questo settore.

Il monopolio industriale della realtà erboristica italiana provocherebbe non solo l'affossamento di una professione millenaria che ha le proprie radici agli albori dell'umanità, ma significherebbe anche la distruzione dell'erboristeria nella sua specificità.

Non è accettabile il concetto che la tutela della salute pubblica passi esclusivamente attraverso norme che necessitino di una struttura industriale. Esistono già norme a cui anche le attività artigianali tradizionali di piccole dimensioni e i laboratori annessi alle erboristerie possano adeguarsi senza dover diventare altro da quello che sono e vogliono restare.

Questo anche a tutela del consumatore che ha il diritto di poter scegliere, in sicurezza, anche il prodotto artigianale erboristico e l'erborato personalizzato e non vederlo, invece, di fatto, reso impossibile per norme che non tengono in alcun conto della specificità dell'attività erboristica.

Solo una legge che riconosca il prodotto erboristico nella sua specificità e complessità e la figura dell'erborista come esperto e consulente nella preparazione e consiglio delle piante officinali potrebbe finalmente dare certezze allo sviluppo di questo comparto e tutelare i consumatori senza snaturare ciò che l'erboristeria è e vuole essere.

Per passare invece al merito della questione la F.E.I. ha impugnato l'atto ministeriale perché fermamente convinta che i *“prodotti costituiti da soli ingredienti erboristici”* non appartengono a nessuna delle categorie individuate all'art.1 del D.Lgs.111/92, né tantomeno devono essere inclusi tra quelli per cui si applica la procedura di *“notifica di etichetta”* di cui all'art.7, ed essere ricompresi tra quelli ai quali si applica la normativa dell'art.10 dello stesso decreto. Secondo il nostro parere inoltre il Ministero ha ampliato arbitrariamente ed in modo illegittimo i confini di una norma di per sé già sufficientemente definita, fino a comprendervi prodotti che nulla hanno a che fare con quelli contemplati dalla stessa che ricordiamo tratta esclusivamente di *“alimenti destinati ad una alimentazione particolare”*. La semplice estensione di una norma (appunto il D.Lgs. 111/92) ad altri prodotti risulta essere un atto normativo e come tale non può essere contenuto in una circolare. Ricordiamo che una circolare può avere esclusivamente un valore interpretativo e comunque riguardante esclusivamente organi gerarchicamente sottoposti l'autorità emanante. In altre parole non può una circolare ministeriale regolamentare in modo difforme da una legge una materia già disciplinata in modo compiuto da quella stessa legge.

Altro problema per cui non concordiamo con l'atto ministeriale è la volontà di attrarre i prodotti erboristici, *che non sono né integratori, né complementi alimentari* nel campo di applicazione della recente direttiva europea n.2002/46/CE, in tema appunto di *“integratori alimentari”*.

Tale direttiva, ancora non recepita nel nostro ordinamento, così definisce gli integratori alimentari: *“ i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico”* .

Attrarre quindi i prodotti erboristici nella categoria degli integratori palesa un procedimento illogico non giustificabile fermo restando che la direttiva fa riferimento solo a integratori contenenti vitamine e minerali. Ricomprendere nella definizione di integratore alimentare (integratore della dieta normale), così come definito a livello europeo, e mascherandolo con una definizione che nulla ha invece a che fare con esso, il prodotto erboristico, è frutto di una manifesta arbitrarietà ed illogicità che ci rende molto perplessi nel giustificare la motivazione di tale atto. Anche qui, una circolare ministeriale, non può certo modificare quanto una norma di rango comunitario stabilisce.

Per quanto riguarda invece la possibilità di continuare a svolgere preparazioni erboristiche nei laboratori annessi alle erboristerie, e quando parliamo di laboratori parliamo di locali ufficialmente

autorizzati, regna la più ampia confusione. Non c'è stata chiarezza durante gli incontri con il Ministero, non c'è chiarezza nella circolare e neppure nelle seguenti note esplicative e neanche nei comunicati diramati da aziende che in modo bonario e a volte ambiguo tentano di convincere gli erboristi che per loro non cambierà nulla.

A detta di alcuni illustri dirigenti delle categorie di produttori, in prima battuta, questa circolare avrebbe messo la parola fine ai laboratori annessi alle erboristerie, vantando *in primis*, loro stessi, forti dubbi riguardo la tutela della salute pubblica. Poi nei loro interventi ad "*opponendum*" contro il nostro ricorso si sono affrettati a dire che la circolare non riguarda affatto gli erboristi e le loro preparazioni, cercando di darci il contentino asserendo che le motivazioni per cui avevamo impugnato l'atto erano del tutto fantasiose. A ciò stranamente si aggiunge una nota diramata dal ministero in data 8 gennaio (i ricorsi sono stati discussi il giorno successivo davanti al TAR dl Lazio) in cui si afferma che la circolare riguarda esclusivamente le realtà di produzione industriale e i soli prodotti preconfezionati e non compete agli erboristi che nell'ambito delle autorizzazioni ottenute possono continuare ad operare. A parte il fatto che si tratta di una semplice nota emanata a chiarimento di una circolare quindi di dubbia valenza giuridica, gli erboristi erano però già assolutamente convinti di operare correttamente e comunque ricordiamo che già la legge del 1931 conferiva agli erboristi la possibilità di preparare industrialmente le piante officinali.

Ma il problema non è tutto qui come ci vogliono far credere, siamo fermamente convinti che equiparare il prodotto erboristico all'integratore alimentare sia veramente pericoloso per tutte le ricadute che questa nuova definizione comporterà.

Ma guarda caso, erborista non è solo colui che gestisce un negozio di erboristeria con annesso o meno un laboratorio ma può ben essere anche un piccolo produttore che possiede un laboratorio artigianale assolutamente autorizzato secondo la normativa vigente e che produce e preconfeziona prodotti erboristici di pregio, con standard adeguati alle sue possibilità ma assolutamente legali. Che fine faranno questi piccoli produttori se non avranno la capacità economica per adeguare le strutture dei loro locali e tutto il resto di adempimenti che la circolare comporta? Dovranno chiudere! Ormai siamo arrivati a questo punto, o sei di certe dimensioni e fai certi fatturati o esci dal mercato. Ma il settore erboristico non si può permettere di perdere queste piccole realtà che molto spesso sono il vanto e la prosecuzione della nostra cultura e tradizione erboristica. Ma si sa, gli interessi commerciali di ben altre aziende devono prevalere su tutti. Attenzione però che una scesa in campo dei grossi colossi alimentari potrebbe ridicolizzare i fatturati delle nostre aziende erboristiche che oggi vogliono spadroneggiare nel settore.

Ed a quel punto multinazionali farmaceutiche potrebbero trovare interessante la loro acquisizione con il risultato che in tempi relativamente brevi potremmo assistere ad un completo stravolgimento del mercato e del settore erboristico.

Per completare il quadro in cui si muove la problematica erboristica in Italia non può mancare un riferimento a ciò che si va definendo in sede normativa europea quale diretta conseguenza di scelte ancora più generali, mondiali, che mirano a stabilire standards internazionali per farmaci, alimenti, pesticidi e complementi alimentari ("Codex Alimentarius").

Non vogliamo entrare qui nella valutazione politica di queste scelte condizionanti lo sviluppo mondiale ma intendiamo focalizzare l'attenzione su ciò che specificamente interessa il nostro ambito operativo, quello delle piante officinali.

L'orientamento che prevale oggi in sede europea è quello di definire le piante medicinali nell'ambito dell'alimento o del farmaco, senza prevedere una terza via, quella del prodotto erboristico. Ciò è altamente penalizzante per l'erboristeria italiana che è una realtà strutturata e consolidata e tendenzialmente autonoma rispetto alla dicotomia alimento/farmaco e per la figura professionale dell'erborista quale specialista nelle piante officinali così come si è andato costituendo negli anni.

Non condividiamo questa impostazione semplificatoria che riduce le erbe ad alimento o farmaco ma, d'altra parte, ravvisiamo in ciò che la proposta legislativa europea definisce *farmaco vegetale tradizionale* un ambito che può essere proprio anche per l'erborista italiano, diplomato o laureato. Infatti per "farmaco vegetale tradizionale", ai sensi della proposta di modifica della direttiva 2001/83/CE, si intende il *farmaco vegetale in vari preparati, a sé stante o in combinazione con altri principi non vegetali, che risponde ai requisiti di cui all'art.16 bis* (cioè la cui classificazione ne consente la vendita senza prescrizione medica). Entriamo quindi nel campo dell'automedicazione per quanto riguarda il consumatore e della consulenza e del consiglio per quanto riguarda l'operatore. Ebbene gli erboristi italiani sono tra le figure professionali le più qualificate nel campo delle piante officinali e del loro uso. L'Italia ha infatti una legislazione specifica e se pur insufficientemente per le esigenze attuali della professione, definisce almeno *in nuce* il profilo professionale della figura dell'erborista (L.99 del 1931 e successiva giurisprudenza) ma soprattutto è molto probabilmente l'unico paese avanzato con una formazione universitaria specifica.

Gli erboristi italiani hanno saputo coniugare la tradizione, la medicina popolare e le moderne conoscenze scientifiche.

Proprio per questi motivi, ciò che si va definendo a livello europeo come "farmaco vegetale tradizionale", in Italia deve poter essere esitato anche dall'erborista in erboristeria, una garanzia in più per il consumatore che trova un riferimento professionale specifico e qualificato.

La Federazione Erboristi Italiani si muoverà nelle sedi opportune affinché questo obiettivo possa essere raggiunto. Del resto solo in Italia ed in pochissimi paesi esiste il monopolio delle farmacie anche sui farmaci da banco: se gli scopi della direttiva europea sono quelli dichiarati di definire un quadro legislativo armonizzato per tutti i paesi dell'UE, favorendo la libera circolazione delle erbe medicinali tradizionali nell'ambito della Comunità e garantendo al contempo il massimo livello della salute pubblica sulla base della documentazione richiesta in merito alla qualità, efficacia, sicurezza anche questo nodo dovrà essere sciolto.

**FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI
CONFCOMMERCIO**

